COPIA

COMUNE DI ROSSANO VENETO
(VICENZA)

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE

DI CONTRIBUTI

(Art. 12 Legge 7.8.1990 - n°241)

REGOLAMENTO

Il presente regolamento, redatto a' sensi dell'art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241, disciplina le modalità e i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii finanziari a persone. Enti pubblici e privati.

CAPO I: PRINCIPI FONDAMENTALI

Gli obiettivi principali della "partecipazione finanziaria" del Comune sono:

1) incentivare la partecipazione del cittadino, singolarmente o in forma associata. alla vita sociale della Comunità, nei suoi vari aspetti e diversificazioni (culturale, economica, sportiva, di volontariato sociale, ecc.), al fine di promuovere l'interesse generale nei suoi vari aspetti;

2) favorire l'incremento del patrimonio e delle attrezzature in uso pubblico;

3) potenziare l'attività di promozione dell'immagine della Comunità;

4) incrementare forme ed interventi di studio, conservazione. difesa e valorizzazione delle tradizioni locali e del patrimonio storico - artistico.

A tal fine sono state identificate le seguenti forme di partecipazione finanziaria:

- contributi per attività associative;

- contributi per interventi di conservazione e/o miglioramento del patrimonio destinato ad uso pubblico;

- contributi ordinari per l'effettuazione di singole manifestazioni e/o iniziative;

- contributi straordinari diversi;

da erogare nei limiti complessivi dei relativi stanziamenti di Bilancio.

CAPO II: CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ASSOCIATIVA

Gli Enti, le Associazioni, i Comitati o ogni altra forma di aggregazione sociale organica che svolgono attività associativa continuativa che si riconosca nei principi fondamentali previsti al Capo I, possono inoltrare al Comune domanda per l'ottenimento di un contributo volto al sostegno e al potenziamento dell'attività stessa.
Tale domanda dovrà pervenire al Comune entro il 30 settembre di ogni anno.

La domanda di contributo dovrà essere accompagnata da:

a) relazione illustrativa dell'attività prevista nell'anno seguente o svolta nell'anno precedente in rapporto al raggiungimento degli obiettivi generali di cui al Capo I;

b) dettagliato preventivo o consuntivo economico (entrate e spese).

La Giunta potrà deliberare l'erogazione del contributo nella misura massima del 50% delle spese.

Qualora il contributo venga deliberato in via preventiva, la Giunta, in caso di motivata necessità, potrà corrispondere acconti fino alla misura massima del 70% del contributo stesso.

L'erogazione della rata finale avverrà su presentazione del rendiconto economico (entrate e spese) con allegata relazione illustrativa dell'attività svolta; in tale sede il contributo potrà essere revocato o ridotto, qualora dalla documentazione prodotta l'attività sociale risulti sensibilmente inferiore a quello previsto oppure non più rispondente ai criteri fondamentali.

Nel rendiconto non dovranno essere inserite manifestazioni e/o iniziative che abbiano usufruito di contributi a sensi dei successivi Capi IV e V.

CAPO III: CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E/O MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO DESTINATO AD USO PUBBLICO.

Il Capo III intende disciplinare gli interventi di conservazione e di miglioramento del patrimonio destinato ad uso pubblico intendendo ivi compresi:
1) il restauro e la conservazione di beni culturali (architettonici, scultorei, librari o cartacei, di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico o ambientale);
2) la realizzazione, la ristrutturazione o il miglioramento di qualsiasi tipo di impiantistica destinata ad uso pubblico, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al Capo I, nonchè l'acquisto di attrezzature atte a migliorare la fruibilità dell'impiantistica suddetta.

Possono beneficiare di contributi del Comune per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra privati, associazioni, Enti religiosi ed Enti pubblici che si impegnino ad assicurare la pubblica fruibilità del patrimonio soggetto dell'intervento, impegno che dovrà risultare da apposita convenzione.

Le domande, indirizzate al Comune, dovranno essere corredate da:
a) relazione descrittiva dell'intervento proposto che dimostri l'obiettivo della maggiore o migliore fruibilità pubblica del bene oggetto dell'intervento;
b) relazione tecnica e preventivo di spesa;
c) piano finanziario per la realizzazione dell'intervento;
d) dichiarazione del richiedente attestante l'eventuale fruizione, per l'intervento, di altri contributi pubblici.

La Giunta Municipale, valutata la rispondenza ai requisiti previsti dal presente regolamento, potrà deliberare l'erogazione di contributi nella misura massima del 50% della spesa prevista dichiarata ammissibile dall'Ufficio Tecnico Comunale, previo parere per gli interventi di cui al punto 1) della commissione per la cultura o del Comitato di Gestione della Biblioteca (in caso di materia di competenza per beni librari o cartacei).
La sommatoria di eventuali altri contributi pubblici con il contributo comunale non potrà, comunque, superare il predetto limite del 50%.

In caso di motivata necessità o di particolare complessità dell'intervento, la Giunta Municipale potrà corrispondere acconti nella misura deel 70% del contributo deliberato.

L'erogazione della rata finale avverrà su presentazione di consuntivo, accompagnato da relazione illustrativa, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale: in tal sede il contributo potrà essere revocato o ridotto, qualora dalla documentazione prodotta l'intervento risulti sensibilmente inferiore a quello previsto oppure non più rispondente agli obiettivi fissati nel presente regolamento.

CAPO IV: CONTRIBUTI ORDINARI PER L'EFFETTUAZIONE DI SINGOLE MANIFESTAZIONI E/O INIZIATIVE

Gli Enti, le Associazioni e i singoli cittadini che intendano promuovere ed organizzare singole manifestazioni e/o iniziative che rientrino nei principi fondamentali esposti al Capo I, devono presentare istanza al Comune, almeno tre mesi prima della data di inizio della manifestazione e/o iniziativa (il Sindaco per particolari esigenze potrà ridurre il termine della presentazione dell'istanza a 1 mese) corredata da:

a) scheda di presentazione dei promotori della manifestazione e/o iniziativa;
b) relazione illustrativa della manifestazione e/o iniziativa che evidenzi il rispetto dei principi fondamentali ed esponga il grado di prevedibile fruizione da parte della Comunità;
c) preventivo di spesa.

La Giunta Municipale, valutata la rispondenza ai requisiti previsti dal regolamento, potrà concedere contributi, o altre forme di partecipazione finanziaria, nella misura massima del 50% della spesa.

L'erogazione del contributo verrà fatta su presentazione del rendiconto economico "entrate e spese" con allegata relazione illustrativa sull'andamento della manifestazione e/o iniziativa, riservandosi la giunta, in questa sede, l'eventuale revoca o riduzione del contributo, qualora la manifestazione e/o iniziativa si sia sostanzialmente ridimensionata rispetto al programma originale.

La Giunta. in rapporto a particolari esigenze, potrà disporre erogazioni in acconto fino ad un massimo del 70% del contributo determinato.

CAPO V: CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI

Gli Enti, le Società, le Associazioni, i Comitati e i singoli cittadini, la cui attività non rientri specificatamente nella casistica prevista ai Capi II, III e IV, ma programmino manifestazioni e/o iniziative e/o progetti di qualsiasi genere che rispondano ai principi fondamentali di cui al Capo I, possono chiedere contributi straordinari al Comune, atti ad incentivare le attività, iniziative e progetti suddetti.

A tale scopo gli interessati dovranno presentare domanda al Comune corredata da:

a) relazione illustrativa della manifestazione e/o iniziativa e/o progetto, che evidenzi in particolare il raggiungimento attraverso la stessa degli obiettivi di cui al Capo I;
b) preventivo di spesa.

La Giunta Municipale, valutata la rispondenza ai requisiti previsti dal presente regolamento, potrà deliberare l'erogazione di contributi nella misura massima del 50% della spesa prevista.

In caso di motivata necessità o di particolare complessità dell'intervento, la Giunta Municipale potrà corrispondere acconti nella misura massima del 70% del contributo.

L'erogazione della rata finale avverrà su presentazione di consuntivo, accompagnato da relazione illustrativa: in tale sede il contributo potrà essere revocato o ridotto, qualora dalla documentazione prodotta l'intervento risulti sensibilmente inferiore a quello previsto oppure non più rispondente agli obiettivi fissati nel presente regolamento.

CAPO VI: CONTRIBUTI PER CALAMITA' NATURALI ED EVENTI ECCEZIONALI DI AMPIA RILEVANZA.

Il Comune può erogare, anche su propria iniziativa, contributi straordinari da destinarsi al soccorso di popolazioni o gruppi di persone colpite da calamità naturali (a titolo esemplificativo: carestie, terremoti, inondazioni, ecc.) o da eventi di natura diversa ed eccezionale (a titolo esemplificativo: scampati o rifugiati per guerre civili o a seguito di persecuzioni politiche nel proprio paese).
Il contributo viene deliberato dalla Giunta Municipale dopo aver verificato lo stato di palese ed accertata difficoltà dei destinatari dell'aiuto e la possibile utilizzazione dello stesso.
L'entità globale dei contributi da erogarsi nel corso di un esercizio finanziario non potrà superare un 20% dello stanziamento del capitolo "Assistenza agli indigenti" e dovrà

essere conseguente a segnalazione di organisni nazionali o internazionali che sollecitino forme di solidarietà".

CAPO VII: NORMA FINALE A CARATTERE GENERALE

Qualora, per situazioni o progetti di carattere particolare, si ritenesse di superare il limite massimo del 50%, previsto ai Capi II - III - IV e V, la Giunta Municipale potrà assumere la deliberazione di erogazione di contributo in merito.
In ogni caso, pur superando il 50% della spesa documentata, i contributi non potranno superare il 70% della medesima. Questa tipologia di interventi troverà applicazione esclusivamente:
- quando gli Enti, le Associazioni o i Comitati rischino lo scioglimento;
- quando i beni patrimoniali rischino di andare distrutti;
- quando le manifestazioni siano testimonianza di tradizioni storiche locali o di particolare interesse culturale;
- quando le iniziative implichino una partecipazione generalizzata della cittadinenza.

CAPO VIII: NORMA DI PRIMA APPLICAZIONE

In prima applicazione i contributi e gli altri interventi di sostegno economico, di cui all'art. 12 della Legge 241/90, per iniziative a titolo diverso relative all'anno 1991, verranno erogati anche a consuntivo su presentazione dell'idonea documentazione.

DETERMINAZIONE CRITERI, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 241/1990, RIGUARDANTI I SERVIZI SOCIALI.

CAPO 1° - ASSISTENZA ECONOMICA: DETERMINAZIONE DEI CRITERI GENERALI.

L'opportunità di definire una proposta organica di criteri sulla base dei quali erogare l'assistenza economica in generale è motivata dall'esigenza di individuare, per quanto possibile, criteri oggettivi di riferimento che consentano, da un lato, un più corretto rapporto tra l'utenza e l'istituzione, limitando grandemente la discrezionalità e favoriscano, dall'altro,

l'unificazione dell'intervento sulla base della risposta al bisogno reale.

Prima di addentrarsi nel tema in questione, è quantomeno opportuno chiarire che l'Amministrazione Comunale, lontana da una visione esclusivamente economicista del bisogno, ritiene gli interventi di assistenza economica inscindibili dagli interventi globali del Servizio Sociale.

Per questo, al di là del fatto che in questa sede si parli dell'assistenza economica, si ribadisce che lo sforzo prioritario del Comune è indirizzato ad una politica di interventi e servizi in grado di prevenire il bisogno assistenziale e l'emarginazione di persone e nuclei particolarmente deboli socialmente.

Tale obiettivo, pur presente negli operatori, non può far superare di per sè le difficolta delle condizioni attuali, segnate da fenomeni di disoccupazione, di insufficienza del sistema reddituale e di alcune categorie, che spingono gruppi consistenti di cittadini nel circuito assistenziale.

Occorre pertanto riaffermare la volontà di una politica che avanzi proposte concrete per i necessari provvedimenti di riordino della spesa pubblica, di eliminazione degli sprechi, di razionalizzazione e di selezione degli interventi.

In questo contesto la politica sociale del Comune dovrà essere diretta prioritariamente a sviluppare le possibilità di fruizione di quei servizi primari che evitino il ricorso al settore assistenziale.

CONTRIBUTI EROGATI CON IL CRITERIO DEL MINIMO VITALE

BENEFICIARI:

1) NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI DA:

a) persone in età pensionabile, secondo le vigenti leggi;

b) persone con invalidità superiore al 67%, riconosciuta dall'apposita commissione sanitaria;

c) persone che, avendo presentato domanda per il riconoscimento di invalidità civile, in attesa della chiamata a visita da parte della Commissione Sanitaria competente, siano dichiarate

dal medico del Servizio Sanitario Nazionale (medico di base) totalmente inabili al lavoro.

2) NUCLEI FAMILIARI O PERSONE A " RISCHIO":

Vengono considerati a rischio di emarginazione persone o nuclei familiari in situazione di grave disagio sociale, tale da richiedere un intervento dei Servizi Sociali con un progetto preciso finalizzato alla prevenzione o al recupero o al superamento della fase acuta.

Nel complesso degli interventi da mettere in atto per rimuovere la situazione suindicata, si può fare ricorso anche alla prestazione di assistenza economica, purchè sia strettamente collegata agli altri interventi di carattere sociale.

Rientrano in tali condizioni le situazioni sotto indicate:

- mutamento repentino da una condizione di stabilità socio-economica ad una di grave dissesto;

- perdurare di condizioni socio-economiche gravemente disagiate, conseguenti ad una complessiva condizione di disadattamento sociale non modificabile nel breve periodo per incuria degli adulti componenti il nucleo, nell'ambito del quale è comunque necessario attuare la protezione dei soggetti che, per non raggiunta maturità psico-fisica, non sono in grado di ovviarvi autonomamente;

- condizioni di grave emarginazione sociale determinata da cause soggettive e da fattori oggettivi, che richiedono, per l'attuazione di un progetto di reinserimento sociale, un periodo di presa in carico totale dei soggetti interessati, ai fini della soddisfazione delle esigenze materiali di vita e/o l'acquisizione di un livello scolastico e professionale che li renda in grado di raggiungere l'indipendenza economica.

Delimitato in tal modo il campo di intervento con i servizi di assistenza economica nell'area del rischio di emarginazione, occorre tuttavia evidenziare che la loro efficiacia è legata

alla compresenza di altri elementi, in mancanza dei quali è vanificato lo scopo dell'intervento economico.

Fra tali elementi assumono particolare rilievo:

- l'impegno verificato del soggetto, cui l'intervento è diretto, a collaborare al progetto predisposto per il suo caso e finalizzato alla sua autonomia sociale ed economica;

- il coordinamento e la promozione, se del caso, delle risorse in termini di servizi primari e sociali per l'opportuno collegamento con le potenzialità del soggetto interessato.

L'accesso al contributo da parte di persone considerate "a rischio" di emarginazione o in stato di emarginazione e tuttavia in grado, con adeguato aiuto, di reinserirsi, è vincolato ad una procedura che comporta l'assunzione da parte del Servizio Sociale del caso, sulla base di un progetto globale, che prevede il ricorso a tutti gli interventi richiesti per l'autonomia della persona o del nucleo presi in carico (acquisizione dei diritti pensionistici, inserimento scolastico, qualificazione professionale, ecc.).

Tale progetto deve perciò contenere la specificazione degli interventi e delle risorse da mettere in atto per superare la condizione in cui attualmente l'utente si trova.

Quanto previsto dal progetto deve essere realizzato in un arco di tempo ben definito ed adeguato, oltre il quale l'intervento si presume inefficace e la presentazione di carattere economico deve perciò essere interrotta.

Possono essere beneficiari del contributo di integrazione del reddito al minimo vitale, con il limite previsto, i nuclei o i singoli residenti a Rossano Veneto che versino in temporanea condizione di grave disagio economico.

Tra di essi in particolare:

a) persone o nuclei di norma economicamente e socialmente autonomi che, per motivi indipendenti dalla loro volontà e comportamento (a causa di disoccupazione, gravi malattie, ecc.), abbiano immediato bisogno economico;

b) nuclei che, a seguito della presenza di soggetti portatori di handicap, si trovino in situazione di grave difficoltà economica;

c) persone separate, in gravidanza o con figli a carico di età inferiore agli anni 18, che non abbiano sostentamento alcuno

per mancanza di lavoro o di contributo adeguato del coniuge o di possibilità di appoggi familiari;

d) persone vedove, in gravidanza o con figli minori di anni 18 a carico, che in seguito al decesso del coniuge risultino prive di ogni risorsa economica e di appoggi adeguati nell'ambito familiare;

e) persone che pratichino modalità di vita proprie e di gruppi marginali (es. persone senza fissa dimora) oppure persone che si trovino in grave difficoltà di carattere socio-economico e psico-fisico, le quali, con adeguato aiuto economico e sociale, possono riequilibrarsi;

f) persone o nuclei con situazioni di tossicodipendenza e/o alcooldipendenza, nella fase di disintossicazione, in accordo con il servizio predisposto;

g) malati psichici e loro famiglie in situazione di difficoltà economica, in accordo con il servizio predisposto;

h) ex detenuti, nel primo periodo susseguente la dimissione dal carcere, e loro famiglie in condizione di disagio economico conseguente alla carcerazione;

i) i giovani tra i 18 e 21 anni, che si trovino nella situazione prevista al successivo "CAPO 4" e che presentino necessità di completare la qualificazione o riqualificazione professionale e non abbiano alcuna possibilità di autonomia.

MOTIVI DI ESCLUSIONE.

Costituiscono motivo di esclusione del contributo:

a) l'esistenza di persone tenute agli alimenti (ex art. 433 c.c.) e che di fatto vi provvedano. L'Ufficio Assistenza esperirà tutti i possibili tentativi per l'acquisizione del contributo dei parenti a favore del congiunto;

b) la proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo ed abitato dal nucleo stesso) e di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro (salvo il caso di un'auto modesta);

c) il reddito del nucleo superiore al minimo vitale.

TABELLA PER IL CALCOLO DEL MINIMO VITALE

PERSONA SOLA	120% quota base (importo mensile pensione minima INPS lavoratori dipendenti £. 506.000 Nov. 1990)
CAPO FAMIGLIA	100% " "
CONIUGE O 2^ PERSONA	70% " "
DAL 3° COMPONENTE (minore/adulto/anziano)	35% " "

Agli importi della presente tabella verranno aggiunte le spese per il canone di affitto.

A TITOLO INDICATIVO SI FORMULANO I SEGUENTI ESEMPI DI MINIMO VITALE:

a) PERSONA SOLA — 120% quota base = L. 607.000 (L. 506.000 al 01.12.1990)

b) n. 2 COMPONENTI NUCLEO

100% quota base	1° comp.	= L. 506.000
70% " "	2° comp.	= L. 354.000
	TOT.	= L. 860.000

c) n. 3 COMPONENTI NUCLEO

100% QUOTA BASE	1° comp.	= L. 506.000
70% " "	2° "	= L. 354.000
35% " "	3° "	= L. 177.000
	TOT. = L.	1.037.000

N.B. – Tali somme si considerano al netto dell'affitto, inoltre verranno aggiornate, di anno in anno, in base all'aumento annuale della pensione minima INPS prevista per i lavoratori dipendenti.

Si sottolinea che per i proprietari di alloggio, come per gli affittuari, vanno valutati il tipo di alloggio, la reale possibilità di ottenere un alloggio più economico, o un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

L'ENTITA' DEL CONTRIBUTO E' PARI ALLA DIFFERENZA TRA IL "MINIMO VITALE", CALCOLATO IN BASE ALLA TABELLA SUINDICATA, ED IL REDDITO ACCERTATO.

Qualora il nucleo familiare usufruisca di altri servizi erogati dall'Amministrazione Comunale, sarà compito dell'Ufficio Assistenza valutare con maggiore attenzione e discrezionalità gli interventi del caso da proporre alla Giunta Municipale.

DURATA E MODALITA' DI EROGAZIONE

Il contributo viene proposto dall' Ufficio Assistenza che segue il caso, entro il limite previsto del "minimo vitale", per il periodo strettamente necessario a risolvere la situazione che ha determinato la presa in carico dello stesso.

Al fine di consentire una verifica periodica della sussistenza delle condizioni di bisogno, il contributo è proponibile, di volta in volta, per periodi di durata non superiore ad un anno per i beneficiari di cui al precedente punto 1 (NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI DA.....) e punto 2 (NUCLEI FAMILIARI O PERSONE A RISCHIO).

Dopo tali periodi, l'Ufficio Assistenza è tenuto, col persistere delle condizioni che hanno determinato la concessione del contributo, a presentare un'ulteriore proposta aggiornata.

L'Ufficio Assistenza istruisce la pratica, il Dirigente o Capo Servizio da lui delegato formula la proposta, mentre l'Assessore vista e sottopone la pratica all'esame della Giunta Comunale a cui compete la decisione.

CONTRIBUTI INTEGRATIVI DEL MINIMO VITALE

Le persone che hanno titolo ad usufruire dell'assistenza economica di integrazione al minimo vitale possono presentare bisogni specifici non coperti dal minimo vitale, che occorre comunque soddisfare ai fini del mantenimento o dell'acquisizione delle condizioni di benessere psico-fisico.

Altre persone risultano in grado con il proprio reddito di far fronte al minimo vitale ma non, in tutto o in parte, ai suddetti bisogni specifici.

A questi gruppi di persone è possibile erogare un intervento economico atto a soddisfare i bisogni individuati a titolo orientativo, nella seguente casistica:

- miglioramento delle condizioni ambientali attraverso foniture o interventi necessari per la vita domestica (traslochi, stufe, tinteggiature, installazione di impianto telefonico, telesoccorso, ecc.),

- manutenzione straordinaria di abitazione di proprietà, valutando varie possibilità di successivo recupero;

- interventi di sostegno per handicappati, anche al fine di consentire la loro presenza in famiglia.

Il contributo viene proposto dall'Ufficio Assistenza che segue la situazione, secondo la procedura indicata nel precedente paragrafo.

INTERVENTI STRAORDINARI (ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA)

1) Oltre agli interventi già descritti, è prevista la possibilità di interventi economici a carattere straordinario, quando ricorrano situazioni impreviste ed eccezionali che compromettano gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo o della persona sola, normalmente autonomi, e che con un intervento straordinario una tantum, non ripetibile, possono essere risolte (eventualmente anche con l'aiuto di altri Enti).

A titolo esemplificativo si indicano quali ambiti di intervento:

- necessità di trasporto di un assistito in struttura ospedaliera specialistica, colocata al di fuori dell'ambito di residenza e/o spese legate alla permanenza sul posto di familiari per l'assistenza al malato;

- situazioni eccezionali conseguenti a calamità naturali o incidenti fortuiti;

- altri casi e/o situazioni di motivata urgenza e/o gravità.

La situazione è oggetto di esame, caso per caso, su proposta dell'Ufficio Assistenza a cui compete l'acquisizione di ogni utile documentazione.

COPIA
Deliberazione N. 66
in data 29.07.1993
Prot. n. 7685

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria convocazione 1ª seduta pubblica.

L'anno millenovecentonovantatrè addì ventinove del mese di luglio nella solita sala delle adunanze.
Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito 23.07.1993 nº 7171, fatta recapitare a ciascun Consigliere si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. DISSEGNA Dott. Giuseppe - SINDACO - e l'assistenza del Segretario Comunale Sig. IACOMETTA Dott. Danila
Fatto l'appello risulta quanto segue:

	Presenti	Assenti
BAGGIO Italo		*
BERNARDI Marcolino		*
BERTUZZO Franco		*
BORDIGNON Aldo		*
BRUNELLO Giorgio	*	
CAMPAGNOLO Giorgio	*	
CAVALLIN Orazio	*	
DISSEGNA Giuseppe	*	
FREDA Pietro	*	
GRILLO Rosario		*

	Presenti	Assenti
LANDO Giovanni		*
MARCHIORELLO Severino	*	
MARCON Ezio	*	
MARCON Giorgio	*	
SIVIERO Giuseppe	*	
TRENTIN Giovanni	*	
TRENTO Francesco		*
ZANOTTO Adalgisa	*	
ZEN Lamberto	*	
ZURLO Moreno	*	

Presenti N. 13 Assenti N. 7

Vengono nominati scrutatori i Sigg. ZURLO Moreno, MARCHIORELLO Severino, CAVALLIN Orazio.
Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente:

OGGETTO

DETERMINAZIONE CRITERI PER RICHIESTA CONCORSO FINANZIARIO AGLI UTENTI DEL C.E.O.D. DI BASSANO DEL GRAPPA E NOVE E DELLA COMUNITA' ALLOGGIO ANFFAS DI BASSANO DEL GRAPPA.
INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

* * * * *

Relaziona l'assessore all'assistenza. Rag. Moreno Zurlo.
Il Centro Educativo Occupazionale denominato CEOD è una struttura semiresidenziale per handicappati psichici gravi e gravissimi; svolge un'azione educativa di recupero. Il CEOD è presente sia a Bassano del Grappa sia a Nove. La proposta che avanziamo è una determinazione della conferenza dei sindaci. Si è discusso sulla partecipazione degli utenti del CEOD alla spesa: si è deciso di chiedere una partecipazione agli utenti del CEOD di £. 200.000 mensili, corrispondenti a circa il 50% delle spese di trasporto e di mensa. La proposta modifica il Capo II° del vigente Regolamento per l'erogazione dei contributi. Le famiglie che versano in una condizione economica di disagio possono chiedere ulteriori contributi.

IL CIVICO CONSESSO

UDITA la relazione dell'assessore all'assistenza rag. Moreno Zurlo;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 05.4.1991, esecutiva, mediante la quale veniva approvato il Regolamento per l'erogazione dei contributi;

ACQUISITI i pareri di cui all'articolo 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

Con voti favorevoli dodici, resi per levata di mano;

Con una astensione, resa per levata di mano dal consigliere sig. Giorgio Brunello:

D e l i b e r a

1 - di integrare la parte finale del Capo II° "Contributo rette di convitti/semiconvitti" del vigente Regolamento per l'erogazione dei contributi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 5.4.1991, esecutiva, con il seguente punto:

3) FREQUENTANTI I CENTRI CEOD.
Per gli utenti del CEOD di Bassano del Grappa e Nove, verrà corrisposta a favore dell'Ente organizzatore del CEOD una compartecipazione finanziaria pari a circa il 50% delle spese di mensa e trasporto facenti carico alle famiglie.

2 - di procedere a nuova pubblicazione del presente atto, per giorni 15, una volta intervenuto regolare controllo da parte del CO.RE.CO.-

* * * * * *

COMUNE DI ROSSANO VENETO

(PROVINCIA DI VICENZA)

LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142 - ART. 53 E 55

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO C./ ~~GIUNTA~~ M. AD OGGETTO:

Determinazione criteri per richiesta concorso finanziario agli utenti del C.E.O.D. di Bassano del Grappa e Nove e della Comunità Alloggio ANFFAS di Bassano del Grappa.

ALLEGATO 1 DELIBERAZIONE C.C. CONTRATTO
N° 66 del 29.07.1993

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta.

Rossano Veneto, li 26-7-93 IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

attesta la regolarità contabile della proposta ai sensi del 1° comma Art. 53 Legge 142/1990.

Rossano Veneto, li IL RESPONSABILE SERVIZIO DI RAGIONERIA

attesta la copertura finanziaria della proposta ai sensi del 5° comma Art. 55 Legge 142/1990.

Rossano Veneto, li IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità della proposta.

Rossano Veneto, li 25-7-93 IL SEGRETARIO COMUNALE

Della presente deliberazione viene riconosciuto e proclamato l'esito a norma dell'art. 299 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale 4 Febbraio 1915, n. 148.

Letto il presente verbale viene approvato e sottoscritto a sensi degli artt. 300 e 301 del succitato Testo Unico.

IL PRESIDENTE

F.to DISSEGNA Dott. Giuseppe

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to FREDA Prof. Pietro

IL SEGRETARIO

F.to IACOMETTA Dott. Danila

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'Albo Pretorio a termini dell'art. 3 della Legge 9 giugno 1947, n. 530.

Rossano V., li - 9 AGO. 1993

IL SEGRETARIO

F.to IACOMETTA Dott. Danila

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Rossano V., li - 9 AGO. 1993

Visto: IL SINDACO

COMUNE DI ROSSANO VENETO (VI)

IL SEGRETARIO

SI CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15
dal 9 AGO. 1993 al 24 AGO. 1993
senza reclami e opposizioni

Rossano V., li 13 SET. 1993

IL MESSO COMUNALE

Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE
Peppino Iemolo

Protocollato alla Sezione di Controllo di Vicenza della Regione Veneto

il 11-08-1993 N. 7675
è divenuta esecutiva per decorrenza di termini a sensi degli artt. 59 e 60 della Legge 10/2/1953, N. 62 il 01-09-1993

li 13-09-1993

IL SEGRETARIO COMUNALE
Peppino Iemolo

COMUNE DI ROSSANO VENETO

(PROVINCIA DI VICENZA)

LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142 - ART. 53 E 55

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO C./ ~~GIUNTA M.~~ AD OGGETTO:

Modifica Regolamento per l'erogazione di contributi: Capo 2° "Contributo rette di convitti/semiconvitti".

ALLEGATO / DELIBERAZIONE CONSIGLIO C.C.
N° 96 del 10.12.1993

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta.

Rossano Veneto, li 7-12-93 IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

attesta la regolarità contabile della proposta ai sensi del 1°comma Art. 53 Legge 142/1990.

Rossano Veneto, li IL RESPONSABILE SERVIZIO DI RAGIONERIA

attesta la copertura finanziaria della proposta ai sensi del 5° comma Art. 55 Legge 142/1990.

Rossano Veneto, li IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità della proposta.

Rossano Veneto, li 7-12-93 IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI ROSSANO VENETO
(VICENZA)

N. 164 di Reg.

Li, 18.08.1994

OGGETTO: "Modifica Regolamento per l'erogazione di contributi: capo 2° contributo rette di convitti/semiconvitti".

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 96 del 10.12.1993, protocollata dalla Sezione di Controllo di Vicenza il 27.12.1993 al n° 12423, esecutiva il 17.01.1994, ad oggetto: "Modifica Regolamento per l'erogazione di contributi: capo 2° Contributo rette di convitti/semiconvitti"

Ripubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 02.08.1994 al 17.08.1994.

IL SEGRETARIO GEN. SUPPLENTE
GIULIANI Dr. Domenico

IL SINDACO
DISSEGNA Dr. Giuseppe

COMUNE DI ROSSANO VENETO (VI)

COPIA
Deliberazione N. 96
in data 10.12.1993
Prot. N. 12305

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria convocazione 1ª seduta pubblica.

L'anno millenovecentonovantatrè, addì dieci del mese di dicembre nella solita sala delle adunanze.
Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito 03.12.1993 nº 11637 fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. DISSEGNA Dott. Giuseppe - SINDACO - e l'assistenza del Segretario Comunale Reggente Sig. GIULIANI Dott. Domenico.
Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	Presenti	Assenti
BAGGIO Italo		*
LUNARDON Clelia		*
BERTUZZO Franco		*
BORDIGNON Aldo		*
BRUNELLO Giorgio	*	
CAMPAGNOLO Giorgio	*	
CAVALLIN Orazio	*	
DISSEGNA Giuseppe	*	
FREDA Pietro		*
GRILLO Rosario		*

	Presenti	Assenti
LANDO Giovanni		*
MARCHIORELLO Severino	*	
MARCON Ezio	*	
MARCON Giorgio	*	
SIVIERO Giuseppe		*
TRENTIN Giovanni	*	
TRENTO Francesco		*
ZANOTTO Adalgisa		*
ZEN Lamberto	*	
ZURLO Moreno	*	

Presenti N. 10 Assenti N. 10

Vengono nominati scrutatori i Sigg. ZURLO Moreno, MARCHIORELLO Severino, CAVALLIN Orazio.
Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente:

OGGETTO

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI: CAPO 2° "CONTRIBUTO RETTE DI CONVITTI/SEMICONVITTI".

* * * * *

Relaziona l'assessore all'assistenza, Rag. MORENO ZURLO: E' intenzione di questa Amministrazione di integrare la parte finale del Capo 2° "Contributo rette convitti/semiconvitti " dal vigente Regolamento per l'erogazione dei contributi con il seguente punto:

4) FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO

Per i nuclei familiari con bambini frequentanti gli asili nido, la Giunta Municipale potrà deliberare l'erogazione di contributi a fronte della retta pagata dai genitori per l'inserimento del figlio negli istituti suddetti. I criteri informatori per l'entità del contributo da concedere sono i seguenti:

- l'effettiva necessità della famiglia di inserire l'infante in un asilo nido dettato da problemi economici e di socialità familiare;
- la presenza o meno di ambedue i genitori;
- l'entità del reddito della famiglia e il numero dei componenti il nucleo familiare.

L'Amministrazione Comunale, dopo attenta valutazione dei sopracitati requisiti, erogherà un contributo sino al 50% dell'ammontare della retta di frequenza. Nel caso di mancanza di un genitore la percentuale di contributo concessa è aumentata di 10 punti percentuale.
La percentuale di contributo è applicata in base alle seguenti fasce di reddito lordo complessivo del nucleo familiare (calcolato fino a 3 persone):

£. 15.000.000	percentuale 50%
da £. 15.000.001 a £. 20.000.000	40%
da £. 20.000.001 a £. 25.000.000	30%
da £. 25.000.001 a £. 30.000.000	20%
da £. 30.000.001 a £. 35.000.000	15%
da £. 35.000.001 a £. 40.000.000	5%

La presenza di ulteriori componenti, oltre i tre del nucleo familiare, fiscalmente a carico, aumenta le fasce di reddito del 10% ciascuna.

Le fasce di reddito qui sopra determinate, saranno annualmente aggiornate in base all'andamento del costo della vita rilevato dall'ISTAT.-

IL CIVICO CONSESSO

UDITA la relazione dell'Assessore all'assistenza Rag. Moreno Zurlo;

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 26 del 5.04.1991, esecutiva, mediante la quale veniva approvato il Regolamento per l'erogazione dei contributi e n. 66 del 29.7.1993, esecutiva, relativa all'integrazione del Regolamento stesso;

(Rientrano in sala i Sigg. Consiglieri SIVIERO GIUSEPPE e FREDA PROF. PIETRO);

ACQUISITI i pareri di cui all'articolo 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

Con voti favorevoli undici e contrari uno (Brunello Giorgio) espressi nelle forme di legge:

D e l i b e r a

1 - di integrare la parte finale del Capo 2° "Contributo rette di convitti/semiconvitti" del vigente Regolamento per l'erogazione dei contributi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 5.4.1991, esecutiva, con il seguente punto:

4) FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO

Per i nuclei familiari con bambini frequentanti gli asili nido, la Giunta Municipale potrà deliberare l'erogazione di contributi a fronte della retta pagata dai genitori per l'inserimento del figlio negli istituti suddetti. I criteri informatori per l'entità del contributo da concedere sono i seguenti:

- l'effettiva necessità della famiglia di inserire l'infante in un asilo nido dettato da problemi economici e di socialità familiare;
- la presenza o meno di ambedue i genitori;
- l'entità del reddito della famiglia e il numero dei componenti il nucleo familiare.

L'Amministrazione Comunale, dopo attenta valutazione dei sopracitati requisiti, erogherà un contributo sino al 50% dell'ammontare della retta di frequenza. Nel caso di mancanza di un genitore la percentuale di contributo concessa è aumentata di 10 punti percentuale.
La percentuale di contributo è applicata in base alle seguenti fasce di reddito lordo complessivo del nucleo familiare (calcolato fino a 3 persone):

	£. 15.000.000	percentuale 50%
da £. 15.000.001 a	£. 20.000.000	" 40%
da £. 20.000.001 a	£. 25.000.000	" 30%
da £. 25.000.001 a	£. 30.000.000	" 20%
da £. 30.000.001 a	£. 35.000.000	" 15%
da £. 35.000.001 a	£. 40.000.000	" 5%

La presenza di ulteriori componenti, oltre i tre del nucleo familiare, fiscalmente a carico, aumenta le fasce di reddito del 10% ciascuna.

Le fasce di reddito qui sopra determinate saranno annualmente aggiornate in base all'andamento del costo della vita rilevato dall'ISTAT.-

2 - di procedere a nuova pubblicazione del presente atto, per giorni 15, una volta intervenuto regolare controllo da parte del CO.RE.CO.

* * * * * *

Della presente deliberazione viene riconosciuto e proclamato l'esito a norma dell'art. 299 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale 4 Febbraio 1915, n. 148.

Letto il presente verbale viene approvato e sottoscritto a sensi degli artt. 300 e 301 del succitato Testo Unico.

IL PRESIDENTE

F.to DISSEGNA Dott. Giuseppe

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to FREDA Prof. Pietro

IL SEGRETARIO COM.LE REGG.

F.to GIULIANI Dott. Domenico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'Albo Pretorio a termini dell'art. 3 della Legge 9 giugno 1947, n. 530.

Rossano V., li 24 DIC. 1993

IL SEGRETARIO COM.LE REGG.

F.to GIULIANI Dott. Domenico

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Rossano V., li 24 DIC. 1993

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COM.LE REGG.

COMUNE DI ROSSANO VENETO (VI)

COMUNE DI ROSSANO VENETO

Pubblicato all'Albo Comunale dal - 2 AGO. 1994 al 17 AGO. 1994

IL MESSO COMUNALE

SI CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 dal 24 DIC. 1993 al 8-1-1994 senza reclami e opposizioni

Rossano V., li 12-1-1994.

IL MESSO COMUNALE

Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE

Protocollato alla Sezione di Controllo di Vicenza della Regione Veneto il 27-12-1993 N. 12423 è divenuta esecutiva per decorrenza di termini a sensi degli artt. 57 e 60 della Legge 10/2/1953, N. 62 il 17-1-1994

li 17-1-1994

IL SEGRETARIO COMUNALE

1) FINALITA'

Mantenimento del minore naturale, riconosciuto dalla madre all'interno della propria famiglia per un adeguato mantenimento, istruzione ed educazione nell'ottica della non discriminazione tra figli legittimi e figli naturali.

2) REQUISITI DEI BENEFICIARI

a) ragazze madri che hanno riconosciuto il figlio e che versano in particolari situazioni di disagio socio-economico familiare;

b) ragazze madri che hanno riconosciuto il figlio e che per tale scelta hanno gravi conflittualità familiari od interrotto completamente i rapporti con la propria famiglia.

L'erogazione economica viene concessa fino al compimento del quindicesimo anno di età del minore, ma può essere prolungata in determinate situazioni di necessità e di disagio familiare.

Considerato che l'I.P.A.I. di Vicenza concede un contributo economico pari al 50% della spesa, a quelle ragazze madri la cui U.L.S.S. - Distretto Sanitario e/o Consultorio Familiare - ha fatto una proposta di erogazione economica, su richiesta dell'interessata e a seguito di rapporto informativo sulle condizioni socio-economiche e della relazione dell'Assistente Sociale dell'U.L.S.S. n. 5, il Comune erogherà un contributo mensile pari alla differnza tra il "Minimo Vitale" del nucleo e l'effettivo reddito dello stesso.

La presentazione della domanda e della relativa documentazione dovra essere fatta, di norma, entro il 31 ottobre per l'anno successivo.

CAPO 4°: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AFFIDATARI.

_PREMESSA LEGISLATIVA

- D.P.R. n. 616 del 24.7.1977 "Attuazione della Delega di cui all'art. 1 della Legge 22.7.1975 n. 382;

- Legge n. 151 del 19.5.1975 "Riforma del diritto di famiglia";

- Legge Regionale n. 55 del 15.12.1982 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale";

- Regolamento Regionale n. 8 del 17.12.1984 (determinazione degli standars relativi ai servizi sociali);

- Legge n. 184 del 4.5.1983 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori";

- Circolari della Giunta Regionale Veneto:
  - n. 24 del 22.6.1982 "Tutela sociale dei minori"
  - n. 36 del 2.6.1983 "Interventi di prevenzione e recupero - art. 23 del DPR n. 616/77;
  - n. 56 del 28.8.1985 "Provvedimenti di affidamento eterofamiliare di minori";

- Legge Regionale n. 22 del 20.7.1989 "Piano Sociale Regionale per il triennio 1989/1991;

- Legge n.142 dell' 8.6.1990 "Ordinamento delle Autonomie Locali";

- Legge n. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolar modo l'art. 12;

1) REQUISITI

Formulazione, da parte della famiglia affidataria e/o dai servizi dell'ULSS, della domanda di contributo con allegata la necessaria documentazione attestante l'affido di un minore, in base alla Legge n. 184/1983.

2) CRITERI

a) Se la famiglia affidataria è monoparentale (un solo genitore) che sia lavoratore dipendente o lavoratore autonomo, ad essa potrà erogarsi un contributo mensile, per tutto il periodo di affido e per ogni minore affidato, pari all'ammontare della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti, proprio in relazione al servizio che offrono alla comunità.

Detta somma è diminuita dell'importo pari agli assegni familari, agli assegni assistenziali, ai trattamenti previdenziali e/o altro reddito relativi al minore e di cui l'affidatario detenga le responsabilità.

La somma è aumentata del 50% nei casi di pronta accoglienza solo per minori e qualora l'affidatario documenti notevoli spese vive di mantenimento cura, educazione del minore.

b) Nel caso di famiglia affidataria, dove i genitori siano entrambi lavoratori dipendenti o autonomi, ad essa potrà erogarsi un contributo mensile, per tutto il periodo di affido e per ogni minore affidato, pari all'ammontare della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti.

Detta somma è diminuita dell'importo pari agli assegni familiari, agli assegni assistenziali, ai trattamenti previdenziali e/o altro reddito relativi al minore e di cui l'affidatario detenga le disponibilità.

La somma è aumentata del 50% nei casi di pronta accoglienza solo per minori e qualora l'affidatrio documenti notevoli spese vive di mantenimento, cura, educazione del minore.

c) Qualora un minore venga affidato ad un gruppo famiglia o comunità, a questo potrà erogarsi un contributo mensile, per tutto il periodo di affido e per ogni minore affidato, pari all'ammontare della retta stablita dall'istituto stesso.

Detta somma è diminuita dell'importo pari agli assegni familiari, agli assegni assistenziali, ai trattamenti previdenziali e/o altro reddito relativi al minore e di cui l'affidatario detenga la disponibilità.

La somma è aumentata del 50% nei casi di pronta accoglienza solo per minori e qualora l'affidatario documenti notevoli spese vive di mantenimento, cura, educazione del minore.

3) ISTRUTTORIA

La richiesta che, dovrà essere indirizzata al Sindaco, verrà formulata o dalla famiglia affidataria o gruppo famiglia, opppure dal competente Servizio dell'ULSS n. 5, allegando la relativa documentazione.

L'Ufficio Assistenza del Comune formulerà una proposta, dopo ave r preso in esame la relazione del servizio sociale dell'ULSS n. 5.

L'Ufficio Assistenza istruisce la pratica, formula la proposta, l'Assessore vista e sottopone la pratica all'esame della Giunta Comunale a cui compete la decisione.

CAPO 5°: EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PASTI CALDI.

PREMESSA LEGISLATIVA.

Solo nel 1975 inizia una fase di riforma sia in ambito nazionale che regionale, che vede affermarsi alcuni importanti concetti fondamentali: il concetto di prevenzione, globalità, unitarietà e territorialità dell'intervento; la costruzione di un sistema di sicurezza sociale su tutto il territorio nazionale; una logica programmatoria e l'effettivo realizzarsi delle autonomie locali.

E' appunto in questo periodo che si colloca la Legge Regionale n. 72/75 "Interventi regionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane".

La stessa individua una politica dei servizi che favorisce il mantenimento ed il reinserimento della persona nella vita di relazione, prevedendo una serie di interventi quali l'assistenza domiciliare, l'assistenza abitativa, il Centro Diurno Anziani, i soggiorni climatici, le Case di Riposo, ecc.

La successiva Legge n. 45/79 prevede, in aggiunta, interventi di assistenza sociale e sanitaria per le persone anziane e per i non autosufficienti.

Pur in carenza di un quadro legislativo nazionale la L.R. n. 55/82 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale" disciplina gli interventi nel settore dell'assistenza sociale con il fine di: "Prevenire e ridurre il bisogno assistenziale, concorrendo a rimuovere le cause di natura personale, familiare, sociale ed economica, attraverso un complesso di servizi integranti sul territorio...".

Quanto sopra anche attraverso interventi in forme aperte con carattere domiciliare.

Il Regolamento Regionale n. 8 del 17.12.1984 ha determinato gli standars dei servizi sociali e quindi anche del servizio domiciliare.

Infine la Regione Veneto con la recente Legge n. 22/89 "Piano Sociale Regionale per il triennio 1989/1991" ha

privilegiato ancora una volta i servizi aperti ed in particolare l'assistenza domiciliare regolamentando la formazione del personale addetto all'assistenza.

OBIETTIVI

a) prolungare quanto più possibile la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita evitando nel contempo l'istituzionalizzazione;

b) supportare e sostenere il sovraccarico assistenziale dei familiari nei confronti delle persone non autosufficienti o a rischio.

c) prevenzione e recupero di situazioni di emarginazione e/o a rischio.

DESTINATARI

Sono potenziali utenti del servizio domiciliare le persone sole, membri di nuclei o interi nuclei i cui componenti siano in condizioni di parziale autosufficienza o anche non autosufficienti qualora in famiglia vi siano persone in grado di collaborare.

Sono inoltre destinatari dell'intervento persone in condizioni di disagio sociale e/o a rischio.

L'intervento è attuabile solo per persone che non possono provvedere direttamente al bisogno.

COMPITI E PRESTAZIONI

Il servizio di assistenza domiciliare comprende, oltre agli interventi di carattere economico (minimo vitale, ecc., e di segretariato sociale, interventi di aiuto domestico e cura della persona, fornitura pasti caldi a domicilio, trasporti, igiene personale, servizio di lavanderia centralizzata.

Si precisa che il servizio di aiuto domiciliare prevede le seguenti prestazioni:

- suppoorti di aiuto domestico e di sostegno educativo;

- governo della casa: pulizia, riassetto della casa, preparazione pasti, lavaggio, stiratura e riordino biancheria personale;

- spese e commissioni;

- consegna e ritiro della biancheria verso i servizi di lavanderia centralizzata;

- igiene e cura della persona;

- prestazione igienico-sanitarie di semplice attuazione con esclusione di interventi di carattere tipicamente infermierisitico;

- controllo delle condizioni igieniche dell'ambiente;

- accompagnamento per riscossione pensione, per analisi e per visite mediche, ecc.;

- sostegno per l'attività relazionale con i familiari e la comunità ed accesso ai servizi territoriali.

Si sottolinea che il servizio assistenza domiciliare è un insieme di attività prestate a domicilio che si integra e coordina con tutti gli altri interventi sociali e/o sanitari (centro diurno anziani, soggiorni climatici, assistenza infermieristica erogato dall'ULSS n. 5, volontariato organizzato e non, ecc.

CRITERI DI ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

a) stato di malattia che comporti la perdita o la riduzione dello stato di autosufficienza;

b) carenza o limitata disponibilità di assistenza da parte di familiari;

c) condizioni economiche che non consentano altre risposte allo stato di bisogno;

I suddetti requisiti devono coesistere.

a/b:
per l'erogazione del servizio si osserva in linea di massima la seguente scala di priorità, che tiene conto dell'obiettivo primario di prevenire l'istituzionalizzazione e delle effettive possibilità di risposta del servizio:

1) totalmente non autosufficiente, con parenti conviventi in grado di collaborare;

2) non autosufficiente grave, con parenti conviventi in grado di collaborare;

3) non autosufficiente medio, con parenti non conviventi ma disponibili;

4) non autosufficiente lieve, con parenti conviventi o disponibili;

5) non autosufficiente lieve, con parenti non conviventi ma disponibili;

6) non autosuficiente medio, con parenti conviventi;

7) non autosufficiente lieve, con parenti conviventi.

E' da rilevare che la scala indicata è uno strumento di lavoro e come tale va considerata, non facendo su di essa, al contrario, una rigida classificazione che invece di favorire la messa in atto di risposte più adeguate ai bisogni reali dell'anziano, le limiti e burocratizzi.

Esiste una soglia superiore e inferiore di accesso al servizio in relazione al grado di autonomia della persona, alla presenza di familiari in grado di collaborare ed alle caratteristiche del servizio di assistenza domiciliare stesso.

Infatti, ad esempio, l'anziano autosufficiente solo che presenti problemi di isolamento non troverà risposta specifica al suo bisogno nel servizio di assistenza domiciliare, bensì in momenti di socializzazione organizzata (centro diurno per anziani, soggiorni climatici, ginnastica per anziani, ed altre attività ricreativo-culturali organizzate a favore degli anziani).

Allo stesso modo chi si trova in condizioni di grave non autosufficienza e non può contare su alcun sostegno familiare o esterno, non potrà essere adeguatamente assistito dal servizio domiciliare, ma necessita di un ricovero in strutture protette che garantiscano una assistenza continua.

Per la valutazione del concetto di autosufficienza è individuata la tipologia secondo la seguente "nota esplicativa":

"nota esplicativa del concetto di autosufficienza"

AUTOSUFFICIENTE: è in possesso delle abilità funzionali e motorie per la cura della propria persona e della propria casa, e per il mantenimento di una normale vita di relazione;

NON AUTOSUFFICIENTE LIEVE: non è in possesso delle abilità funzionali richieste per l'autosufficienza in parte del menage domestico (fare la spesa, pulizie impegnative) e delle abilità motorie richieste per uscire di casa (prendere l'autobus. fare le scale, camminare fuori casa);

NON AUTOSUFFICIENTE MEDIO-LIEVE: oltre alle inabilità descritte precedentemente non è in grado di tenere in ordine la casa e di prepararsi da mangiare:

NON AUTOSUFFICIENTE MEDIO-GRAVE: oltre alle inabilità precedentemente descritte, non è in possesso delle abilità funzionali più complesse richieste per l'autosufficienza nella cura della propria persona (lavarsi, vestirsi);

NON AUTOSUFFICIENTE GRAVE: assomma alle inabilità di cui sopra, l'incapacità di usare autonomamente i servizi igienici e di camminare per casa; si muove con notevole difficoltà;

TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTE: è inabile a svolgere qualunque attività e non è più in grado di alzarsi.

c:

Il servizio di assistenza domiciliare, limitatamente alla pulizia ambientale e personale, viene accordato gratuitamente fino ad un reddito netto mensile pro-capite che verrà determinato dalla Giunta Municipale di anno in anno.

In caso di particolari situazioni ed in presenza di un reddito superiore a quello stabilito dalla Giunta Municipale, sarà possibile intervenire attraverso personale convenzionato per la proporzione che sarà da pattuire.

Sono previste deroghe, a quanto sopra stabilito, in presenza di nuclei con minori o per interventi di integrazione sociale o per programmi concordati con servizi (psichiatrico, consultorio familiare, ecc.).

Per quanto concerne specificatamente il servizio pasti caldi restano validi i criteri d'accesso ai punti a), b), c).
Il Consiglio Comunale fisserà di anno in anno la quota di partecipazione dell'utenza che sarà agganciata all'entità del reddito.

PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DOMICILIARE E PASTO CALDO

- Richiesta di segnalazione da parte dei privati, di enti, di associazioni di volontariato e del servizio sociale stesso;

- la domanda di ammissione al servizio dovrà essere corredata da un dettagliato certificato medico, ciò al fine di consentire una più attenta valutazione del caso;

- visita domiciliare dell'assistente sociale al richiedente il servizio, per una verifica dei bisogni e delle modalità di intervento, cui seguirà una relazione;

- compilazione concordata con le assistenti domiciliari di una schea psico-socio-sanitaria da cui si rilevano le condizioni dell'utente;

- l'Ufficio Assistenza istruisce la pratica, formula la proposta, mentre l'Assessore vista e sottopone la pratica all'esame della Giunta Comunale a cui compete la decisione.

- risposta scritta sia essa positiva o negativa, in quest'ultimo caso, specificando le motivazioni;

- comunicazione dalla data di inizio del servizio, e dell'orario.

CESSAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza domicilaire può cessare in caso di:

- richiesta dell'utente;

- decesso;

- ricovero definitivo presso istituto, qualora i familiari restanti non necessitino del servizio;

- perdita dei requisiti di ammissione al servizio.

Il servizio di assistenza domiciliare può essere sospeso nel caso di assenza temporanea dell'utente.

Lo stesso può essere ridotto nella presenza e nelle ore, oppure possono verificarsi, per i motivi di servizio, spostamenti nei programmi delle assistenti domiciliari, previa comunicazione telefonica agli utenti.

Nel caso in cui il rapporto tra utente e assistente domiciliare sia particolarmente difficile e negativo, potrà essere proposta la sostituzione del personale.

CAPO 6°: PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA.

SOVVENZIONI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE.

Il Comune riconosce che le scuole materne private svolgono un pubblico servizio, costituendo una ricchezza da tutelare nell'interesse di tutta la comunità, e può stipulare con esse convenzioni.

La scuola materna privata per ottenere la sovvenzione deve:

a) presentare istanza entro il 30 settembre allegando il bilancio di previsione e l'ultimo consuntivo approvato;

b) depositare presso il Comune il regolamento o lo statuto della scuola dal quale risultino le modalità organizzative ed in particolare l'istituzione di organi collegiali di partecipazione alla gestione educativa della scuola nello spirito del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416;

c) osservare sotto la vigilanza dell'autorità scolastica le disposizioni che presiedono l'istituzione ed il funzionamento delle scuole materne non statali:

d) accettare indistintamente tutte le iscrizioni fino all'esaurimento dei posti disponibili;

e) osservare la vigente normativa in materia di inserimento dei bambini portatori di handicap;

f) presentare alla fine dell'anno scolastico una relazione illustrativa sull'andamento generale della scuola;

Il Comune può concorrere alle spese di straordinaria manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione o ampliamento degli immobili adibiti a scuola. A tal fine entro il 30 settembre le scuole presentano istanza corredandola del preventivo analitico dell' intervento.

ALTRI VANTAGGI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE.

Il Comune può mettere gratuitamente a disposizione delle scuole materne private proprio personale, mezzi, strutture, limitatamente ad alcune ore, per i servizi di mensa e trasporto; le esigenze della scuola vanno però coordinate, con apposita intesa, con i servizi e le necessità comunali che in ogni caso hanno prevalenza, anche se siano sopraggiunte.

AUSILI FINANZIARI AGLI ALUNNI.

Per facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e la prosecuzione degli studi da parte degli studenti capaci e meritevoli, il Comune può concedere sussidi alle famiglie.

ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA.

Il Comune dispone annualmente la elargizione di contributi o l'acquisto diretto di beni in favore delle scuole elementari e medie statali sulla base di programmi di attività o di necessità particolari presentati di regola entro il 30 settembre.

Ai comitati genitori delle scuole elementari e delle scuole medie che svolgano attività a favore degli alunni, concordate con il Comune, possono essere attribuiti dei contributi.

CAPO 7°: EROGAZIONE CONTRIBUTI PER RIENTRO EMIGRATI.

PREMESSA LEGISLATIVA

- Art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana e l'art. 25 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo;

- Legge n. 382 del 22.7.1975 "Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della Pubblica Amministrazione";

- D.P.R. n. 616 del 24.7.1977 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22.7.1975 n. 382;

- D.P.R. n. 9 del 15.1.1972 "Trasferimento alle Regioni a Statuto Ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficienza pubblica e del relativo personale";

- Legge regionale n. 55 del 15.12.1982 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale";

- Legge regionale n. 22 del 20.7.1989 "Piano Sociale Regionale per il triennio 1989/1991;

- Legge Regionale n. 19 del 20.3.1990 "Nuova disciplina per l'assegnazione e per la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica";

- Legge n. 241 del 7.8.1990 - art. 12;

- Legge Regionale n. 28 del 19.6.1984 "Interventi regionali nel settore dell'emigrazione e immigrazione";

- Legge Regionale n. 18 del 22.6.1989 "Interventi nel settore dell'emigrazione e dell'immigrazione";

- Circolare Regionale n. 46 del 20.7.1984;

- Circolare Regionale n. 71 del 7.11.1984;

La Regione Veneto con le ultime due leggi sopracitate ha inteso legiferare interventi socio assistenziali e non.

In particolare l'art. 1 della Legge Regionale n. 18 del 22.6.1989 recita:

"La Regione Veneto opera per rimuovere le cause della emigrazione e per sviluppare le relazioni con le Comunità di discendenza veneta all'estero, promuovendo, in armonia con iniziative dello stato e anche in coordinamento con le altre regioni:

a) forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei lavoratori emigrati, rimpatriati stagionali e delle loro famiglie;

b) iniziative e attività sociali e culturali dirette a conservare e tutelare fra gli emigrati e loro discendenti il valore dell'entità della terra di origine e rinsaldare i loro rapporti culturali con il Veneto;

c) interventi per agevolare l'inserimento nelle attività produttive e la soluzione dei problemi economici, sociali e culturali degli emigrati che rimpatriano e delle loro famiglie;

d) iniziative per il superamento delle difficoltà specifiche inerenti la condizione degli stranieri immigrati".

Nell'art. 2 è precisato chi sono i destinatari degli interventi (cittadini di origine veneta):

Agli effetti della presente legge sono considerati emigrati i cittadini di origine veneta, per nascita o residenza che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro, dipendente o autonomo, non inferiore ai tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni, considerando un anno intero il periodo di lavoro continuativo superiore a mesi 6.

Sono altresì considerati emigrati, purchè residenti all'estero, i familiari a carico, di chi abbia acquisito tale qualifica, il coniuge superstite e gli orfani minorenni, fino al compiemto della maggiore età.

La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o, in mancanza, da documenti ufficiali rilasciati da autorità o Enti previdenziali stranieri o italiani.

Non sono considerati emigrati i dipendenti di ruolo dello stato e i dipendenti di ditte e imprese italiane distaccati, inviati in missione presso cantieri o fabbriche all'estero.

La Legge Regionale in oggetto consente di dare concrete risposte a particolari situazioni di disagio, restando impregiudicato l'intervento del Comune per eventuali attività assistenziali che rientrino nelle normali iniziative attuate a norma della Legge Regionale n. 55 del 15.12.1982.

L'attività tipicamente assistenziale può così sintetizzarsi:

a) eventuale contributo alle spese di viaggio sostenute per il rientro definitivo a Rossano Veneto su presentazione della relativa documentazione, con il limite massimo del 70% del costo del biglietto ferroviario di seconda classe e con il limite massimo del 50% del costo del biglietto aereo in classe turisitca, per i paesi extraeuropei:

b) eventuale contributo fino ad un massimo del 50% della spesa documentata, per il trasporto di masserizie, con esclusione delle spese e tasse doganali;

c) eventuale contributo per la traslazione delle salme dei lavoratori emigrati e dei loro familiari, fino ad un massimo del 30% della spesa documentata; hanno titolo a richiedere il contributo il coniuge superstite o i figli o i genitori che, residenti in Italia, versino in condizioni disagiate;

d) in presenza di grave situazione di disagio economico, conseguente il rientro, può essere concesso un contributo di "prima sistemazione" la cui entità è lasciata alla valutazione della Giunta Municipale. Non possono essere consentiti interventi nei casi in cui l'emigrato abbia diritto a contributi o rimborsi da parte dello Stato o da altri Enti pubblici o aziende private.

In tutti i casi precisati (punti a), b), c), d),) l'entità del contributo sarà in correlazione alla situazione socio economica del nucleo familiare.

Le percentuali indicate nei punti a), b), c), rappresentano l'intervento economico massimo.

e) la concessione di contributi sugli importi dovuti all'INPS per riscatto dei periodi di lavoro prestati all'estero è anch'essa un intervento assistenziale, non previdenziale, da attuarsi pertanto sempre sulla base delle condizioni socio economiche della famiglia del richiedente, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 28/1984 ed in presenza delle precise condizioni stabilite dal 4° comma dell'art. 13 della predetta legge che si ritiene opportuno sintetizzare:

1) il periodo riscattato non deve essere inferiore ad anni 5;

2) il periodo deve essere stato prestato all'estero in paesi con i quali non siano in atto convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale;

3) il contributo è finalizzato a consentire il raggiungimento dei minimi pensionistici o il minimo richiesto per la prosecuzione contributiva volontaria e va commisurato agl importi relativi. Escluso ogni intervento per il riscatto dei periodi lavorativi all'estero finalizzato all'aumento di pensioni già concesse;

4) la concessione del contributo può essere richiesta dall'emigrante (o dai superstiti aventi diritto) solo in caso di rientro definitivo a Rossano Veneto.

5) per quanto concerne gli interventi economici a titolo di concorso nelle spese sostenute dagli emigrati per l'esercizio del voto in patria, limitatamente per gli iscritti all'AIRE. la loro entità sarà stabilita in occasione delle elezioni amministrative sulla base dei dati che saranno acquisiti nelle competenti sedi.

APERTURA DEL CASO

L'interessato presenta domanda su modulo predisposto indirizzata al Sig. Sindaco del Comune di Rossano Veneto - Ufficio Assistenza, e corredata della seguente documentazione:

- stato di famiglia;

- documenti ufficiali comprovanti la residenza all'estero;

- fotocopia degli eventuali biglietti di viaggio (ferrovia, aereo);

- fotocopia fatture e/o nota spese riguardanti il trasporto di masserizie;

- per il sopraccitato punto "c" deve essere presentato certificato di morte e/o note spese riguardanti le traslazioni

della salma e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante chi è o chi sono i familiari e/o eredi:

- fotocopia della eventuale dichiarazione dei redditi riguardante l'anno precedente o modello 101/102 o busta paga recente;

- eventuale documentazione riguardante la situazione socio-economica patrimoniale dei familiari residenti a Rossano Veneto;

- ricevuta del pagamento dell'eventuale affitto;

- busta paga dell'eventuale lavoro reperito in zona di Rossano Veneto;

- sarà cura dell'Ufficio Assistenza chiedere relativo rapporto informativo sul nucleo familiare richiedente al Settore Polizia Municipale.

ISTRUTTORIA DEL CASO

L'istruttoria del caso è svolta a cura dell'Ufficio Assistenza con le sottoindicate sequenze e modalità:

- esame preliminare della documentazione prodotta per l'apertura del caso;

- l'assistente sociale che ha in carico il caso, nell'ambito dei criteri fissati dal Consiglio Comunale, formula la proposta d'intervento;

- l'Ufficio Assistenza istruisce la pratica e formula la proposta, mentre l'Assessore vista e sottopone la pratica all'esame della Giunta Comunale a cui compete la decisione;

- le decisioni in merito verranno comunicate per iscritto agli interessati.

CAPO 8^: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI GRUPPI DI VOLONTARIATO, IPAB E COOPERATIVE DI SOLIDARIETA' SOCIALE.

Con la Legge Regionale n. 55/82, ma in particolare la n. 46 del 30.4.1985 "Interventi Regionali per la valorizzazione ed il coordinamento del volontariato", la regione ha inteso disciplinare in modo unitario ed organico la promozione ed il coinvolgimento del volontariato, pur nel rispetto delle peculiari caratteristiche di ogni singola associazione, per la realizzazione di forme di solidarietà e di impegno civile, finalizzate a prevenire e rimuovere forme di emarginazione, situazioni di bisogno, migliorando la qualità della vita, e contribuendo allo sviluppo della società civile ed al conseguimento del pubblico interesse.

Vengono considerate attività di volontariato le attività svolte da associazioni liberamente costituite, dotate o meno di personalità giuridica, le cui norme statutarie o i cui ordinamenti interni prevedano espressamente l'esclusione di ogni fine di lucro e di remunerazione, sia da parte dell'Associazione che dei singoli soci.

Sulla base di quanto sopra, anche l'Amministrazione Comunale può sostenere le associazioni di volontariato che svolgono, nell'ambito del territorio comunale, attività riguardanti l'area dei Servizi socio-assistenziali di rilevante interesse sociale nel campo della prevenzione all'emarginazione, rimozione di ostacoli per il raggiungimento di una migliore qualità della vita, nonchè promozione ed integrazione sociale.

Ciò da realizzarsi secondo il seguente regolamento:

ART. 1:

Le Associazioni di volontariato, le IPAB e le Cooperative di Solidarietà Sociale che intendono essere ammesse a fruire di un contributo erogato dall'Amministrazione Comunale per l'esercizio successivo, devono presentare domanda scritta indirizzata al Sig. Sindaco del Comune di Rossano Veneto entro il 30 settembre dell'anno precedente, allegando:

- una relazione con il consuntivo dell'attività svolta ed il programma di quella che intendono realizzare;

- il bilancio dell'anno precedente;

- copia dello Statuto e/o regolamento interno;

- dichiarazione del rappresentante o responsabile attestante: numero dei soci, ubicazione della sede.

ART. 2:

La Giunta approva l'elenco delle Associazioni, IPAB e Cooperative di Solidarietà Sociale ammesse al contributo annuale ed inserisce le relative spese nella bozza del bilancio di previsione.

ART. 3:

Verrà data priorità alle Associazioni di volontariato, IPAB e Cooperative di Solidarietà Sociale che:

1) svolgono attività di rilevante interesse sociale nel territorio comunale;

2) realizzino iniziative concrete e continuative nel campo della prevenzione del bisogno socio-assistenziale o della rimozione di stati di malessere, e che non usufruiscono di altri contributi specifici per le attività svolte.

ART. 4:

L'Amministrazione Comunale, può prevedere uno stanziamento per contribuire, di volta in volta, a singole iniziative (convegni, tavole rotonde, giornate di studio, ecc.) attivate da Associazioni o Enti che operano, a livello comunale o intercomunale, nel sociale.

La procedura per la erogazione è la seguente:

Gli Enti, le Associazioni, i Comitati o ogni altra forma di aggregazione sociale organica che svolgono attività associativa continuativa, possono inoltrare al Comune domanda per l'ottenimento di un contributo volto al sostegno ed al potenziamento dell'attività stessa.

Qualora il contributo venga deliberato in via preventiva, la Giunta, in caso di motivata necessità, potrà corrispondere acconti fino alla misura massima del 70% del contributo stesso.

L'erogazione della rata finale avverrà su presentazione del rendiconto economico (entrate e spese) con allegata relazione illustrativa dell'attività svolta; in tale sede il contributo potrà essere revocato o ridotto, qualora dalla documentazione prodotta l'attività sociale risulti sensibilmente inferiore a quello previsto oppure non più rispondente ai criteri fondamentali.

L'entita del contributo non potra eccedere il 50% della spesa documentata.

CAPO 9°: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER I RICOVERI IN CASE DI RIPOSO.

Finalità e definizione degli utenti.

Consiste nell'assistere mediante ricovero, in strutture protette o case di riposo pubbliche e/o private prevalentemente cittadini anziani per i quali la prognosi medica escluda la possibilità di fare regredire lo stato globale dei postumi invalidanti e di migliorare lo stato di salute con un'attività riabilitativa, o comunque, gravemente non autosufficienti (portatori di totale o parziale invalidità motoria o in stato di debilitazione fisica o grandi senili o malattie mentali) per i quali il mantenimento nel proprio nucleo famigliare non sia possibile.

Possono altresi essere ammessi cittadini gravemente inabili, secondo i parametri applicati dalla Commissione per gli Invalidi Civili per il riconoscimento dell'invalidità.

Nell'arco delle diverse forme di assistenza offerte all'anziano o al cittadino inabile, il ricovero in istituto si colloca comunque come ultima risposta possibile in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili.

L'accettazione della domanda di ricovero va quindi subordinata ad una valutazione sociale per l'accertamento dell'effettiva impossibilità di salvaguardare l'autosufficienza dell'anziano nel suo ambiente di vita, sia con gli strumenti offerti nell'ambito dell'assistenza sociale (assistenza domiciliare, ausilii, telesoccorso, cambio di alloggio, convivenze, mense, centri diurni ed altre strutture che potranno essere progettate o sperimentate dall'organizzazione socio-sanitaria dei servizi), sia con attenta valutazione della situazione economica per il ricorso al minimo vitale.

A tal fine si ritiene indispensabile la massima comunicazione e integrazione operativa fra tutti i servizi territoriali facenti capo sia al Comune che all'ULSS n. 5.

Il criterio fondamentale di priorità va ricondotto al grado di autosufficienza dell'anziano e gli strumenti di valutazione di tale condizione possono riferirsi a quelli elaborati nell'ambito delle linee programmatiche dell'assistenza domiciliare.

Ai fini dell'ammissione, resta comunque necessario preliminarmente garantire una diagnosi medica dello stato di autosufficienza.

Valutazione della situazione reddituale del richiedente e dei parenti obbligati a prestare gli alimenti ai fini dell'eventuale assunzione parziale o totale della retta di ricovero.

Il Comune provvede all'ammissione in strutture protette e case di riposo di cittadini anziani o gravemente inabili assumendo, per i residenti, a carico dell'amministrazione comunale l'onere totale o parziale della relativa spesa, valutate le condizioni economiche e sociali del soggetto interessato e dei parenti tenuti a prestare gli alimenti. L'individuazione dei parenti obbligati a prestare gli alimenti deve essere effettuata secondo quanto indicato dal Codice Civile agli artt. 433 e seguenti.

Secondo tali disposizioni normative, i vari gradi di parentela sono obbligati solidalmente, ne discende la necessità di coinvolgere successivamente tutti i nuclei familari fino all'ultimo grado di parentela previsto.

Alla copertura della retta è chiamato a partecipare l'anziano richiedente con il concorso dei suoi redditi da pensione o di altra natura, fatta salva la "quota mensile garantita" prevista dalle attuali disposizioni (Piano Sociale 1989/1991, equivalente al 20 % della pensione minima I.N.P.S.) e da corrispondersi per 13 mensilità.

Di norma non è ammissibile al contributo l'anziano proprietario di beni immobili, terreni e/o risorse finanziarie di qualsivoglia natura, salvo quanto previsto nel paragrafo "Recuperi e Rivalse".

Nel caso che l'anziano richiedente conviva con coniuge sprovvisto di altri redditi (anche in presenza di figli non conviventi) o provvisto di reddito cumulativamente inferiore al

minimo vitale (detratto l'importo dell'affitto) il concorso dei redditi dell'anziano è limitato ad un importo che lasci al coniuge un reddito almeno pari al minimo vitale previsto dal Comune.

Accertamento del reddito dell'anziano richiedente.

L'anziano richiedente il ricovero deve presentare istanza al Sig. Sindaco - Ufficio Assistenza - corredandola della seguente documentazione:

- fotocopia dei frontespizi dei libretti di pensione;
- fotocopia dei modelli 201 e 740;
- ricevuta di eventuale pagamento affitto;
- stato di famiglia;
- eventuale certificato di invalidità;

I frontespizi dei libretti di pensione appurano il reddito mensile dell'anziano ai quali vanno sommate tutte le eventuali altre entrate, sia quelle identificabili dal modello 740 (usufrutto da immobili e terreni, dividendi da azioni, proprietà immobiliari, ecc.), sia quelli non assoggettabili alla denuncia dei redditi (rendita INAIL, indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, ecc.).

Accertamento del reddito nei nuclei obbligati.

Ad ogni singolo nucleo dovranno essere richieste, nei limiti del possibile, a cura dell'Ufficio Assistenza del Comune e/o del Comando di Polizia Municipale, le seguenti documentazioni:

- stato di famiglia;
- ricevuta pagamento affitto o titolo di godimento dell'alloggio;

Per ogni componente il nucleo familiare:

Se lavoratore dipendente:

- busta paga (escluso agosto e dicembre) del mese precedente a quello in cui è stata presentata richiesta e copia della denuncia dei redditi per accertare altre entrate;

- oppure tesserino di disoccupazione;

- oppure libretto di pensione;

Se lavoratore autonomo:

- copia della denuncia dei redditi;

Per i giovani di età superiore ai 15 anni:

- certificato di iscrizione a istituto scolastico;

- o tesserino di disoccupazione;

- o copia busta paga;

Di norma l'Ufficio Assistenza approfondirà la reale situazione economica, con particolare riferimento alle proprietà immobiliari, al tenore di vita e al tipo di lavoro svolto, attraverso i servizi informativi comunali a ciò preposti: Comando Polizia Municipale.

In tutti i casi, in calce alla domanda, l'anziano dichiara sia di non essere titolare di altri redditi o proprietà immobiliari oltre a quelle documentate ed elencate, sia di non avere alcun parente obbligato.

Stessa dichiarazione, riferita al reddito, dovrà essere rilasciata da ciascun nucleo o singolo obbligato unitamente alla documentazione presentata.

Riesame della situazione del richiedente:

L'onere a carico dell'Amministrazione Comunale sarà di norma riesaminato da parte dell'Ufficio Assistenza, dando a luogo a nuova istruttoria:

a) su richiesta dei parenti obbligati a seguito di ricorso, qualora suffragato da ulteriori elementi o da nuova documentazione;

b) su iniziativa d'ufficio quando lo stesso viene a conoscenza di nuovi elementi;

c) su richiesta dell'interessato qualora l'aumento della retta sia superiore al proprio reddito.

Recupero e rivalse:

Procedure per il recupero di risorse finanziarie o immobiliari dell'assistito - procedure di rivalsa nei confronti dei familiari obbligati, dell'assistito e degli eredi.

Il quadro dei rapporti tra l'Amministrazione Comunale, Case di Riposo, assistiti e familiari, quale configurato sulla base dei criteri sopra definiti, richiede di precisare anche la procedura giuridicamente convalidate che consentano:

1) di recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non sono immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi ma futuri (pensioni ed indennità varie), sia nel caso di redditi acquisiti o acquisibili attraverso la disponibilità di beni immobili;

2) di rivalersi sull'interessato e sui familiari tenuti agli alimenti o sugli eredi, ove l'Amministrazione sia tenuta ad intervenire in considerazione dello stato di urgenza e indifferibilità del ricovero (in pendenza degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri relativi alla retta) e riscontri successivamente a istruttoria completata, la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento assistenziale.

Indennità di accompagnamento, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, invalidità civile, pensione sociale, rendita INAIL, ecc.

1) spesso si verifica che il soggetto richiedente il ricovero risulti in attesa di ricevere dallo Stato e/o da altri Enti e Istituzioni gli emolumenti dovutigli.
Il Comune nel contempo si trova nell'esigenza di ammettere in idonea struttura l'anziano o l'inabile attualmente non in grado di far fronte alla spesa della retta, anche se titolare di un reddito potenziale che, realizzandosi, comprenderà la corresponsione di tutti gli arretrati.

Il Contributo Comunale deve allora essere considerato come anticipazione e l'ammissione del richiedente, con contributo comunale a titolo di anticipazione, va condizionata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare al Comune gli oneri

dallo stesso sostenuti per tutto il periodo antecedente all'effettiva riscossione degli assegni.

Tale impegno va sottoscritto dall'anziano o inabile interessato e, preferibilmente da uno o più parenti, tenuti o meno agli obblighi alimentari, a garanzia che l'interssato è ritenuto capace di intendere e di volere; ove questi sia fromalmente interdetto, dal tutore o avente titolo.

La medesima ipotesi del "contributo a titolo di anticipazione" si configura quando il richiedente risulta proprietario di immobili, (ad eccezione della casa adibita ad abituale dimora) e/o terreni; ai sensi della normativa vigente tale condizione esenta il Comune dall'obbligo di intervenire con assunzione degli oneri assistenziali a proprio carico.

2) Nel caso in cui i parenti, singolarmente o congiuntamente, non ottemperino agli obblighi alimentari loro attribuiti, o si riscontri che l'anziano stesso o i parenti hanno evaso gli oneri di loro spettanza, ovvero non vengano rispettati gli impegni assunti in sede di anticipazione, è necessario avviare una procedura di rivalsa.

Presupposto perchè si possa instaurare tale procedura è la sottoscrizione di impegni che diano titolo all'azione da parte dell'Amministrazione Comunale.

CAPO X: SERVIZI SOGGIORNI - VACANZA

Il servizio ha lo scopo di consentire ad anziani, in discrete condizioni di salute, di usufruire di periodi di soggiorno climatico (montagna - mare - laghi ecc.) durante il periodo primavera - estate - autunno).

Il servizio suddetto puo essere rivolto anche a favore di minori, quale momento integrativo del processo educativo. Di norma detto servizio verrà attuato nel quadro di una politica unitaria e interdisciplinare delle attività, coinvolgendo gli organismi delle scuole, sportivi e culturali.

I servizi per le vacanze di anziani e minori è teso a realizzare e consolidare processi di socializzazione, di riabilitazione fisica e psichica e a creare occasioni di svago.

Ogni anno l'iniziativa dovrà essere convenientemente pubblicizzata mediante avvisi pubblici, nei quali dovranno

essere chiaramente indicate le condizioni e i requisiti necessari per poter usufruire del servizio.

Il Consiglio Comunale fissa annualmente la quota di partecipazione ad ogni soggiorno recuperandola per intero o in quota parte. L'intervento contributivo dell'Amministrazione Comunale non potrà eccedere il 50% della spesa da sostenersi. I contributi potranno essere erogati a coloro che ne facciano richiesta e rientrino nelle condizioni di assistibilità di cui al presente regolamento, ovvero qualora si ritenga preminente il valore di socializzazione e di scambio umano che l'iniziativa sottende.

Qualora non fosse possibile accogliere tutte le domande, potrà essere fatta una graduatoria, con privilegio per le persone con il reddito più basso, senza figli e a parità di condizioni, nell'ultima fascia, per quelle che non hanno mai partecipato alle vacanze.

CAPO XI: PUBBLICITA'.

Oltre alle pubblicazioni di legge, il presente regolamento verrà diffuso presso Associazioni e Gruppi locali, presso il Distretto Sanitario, presso i Medici di base, presso le Organizzazioni di volontariato.

Verrà rilasciata copia del presente Regolamento a chiunque ne faccia richiesta.

* * * * * * * * * *

COMUNE DI ROSSANO VENETO
(VICENZA)

Li, 25.05.1994

OGGETTO: Comunicazione importo minimo vitale.

Spett.le

UFFICIO RAGIONERIA

S E D E

Con riferimento alle vostre richieste verbali, si comunica che, da informazioni assunte tramite il Patronato Sociale, la quota base per il calcolo del minimo vitale, è l'importo mensile minimo INPS, che per l'anno 1994 è:

- al 1° gennaio di E. 602.350
- dal 1° Novembre di E. 623.450.

Distinti saluti.

IL CAPO SETTORE AREA SEGRETERIA
(Alberton Novellio)